# Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi

Edizione 03.2014

## F Assistance auto

Le prestazioni vengono erogate da AGA International S.A., Parigi, succursale Wallisellen (Svizzera), Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen, di seguito denominata «società».

## Indice

# Soccorso stradale e prestazioni Assistance

## Estensione dell'assicurazione

- F1 Veicolo assicurato
- F2 Campo d'applicazione
- F3 Prestazioni assicurate
- F4 Nessun diritto alle prestazioni

## Sinistro

F5 Obblighi in caso di sinistro

## Ulteriori disposizioni

- F6 Basi contrattuali complementari
- F7 Definizioni

# Copertura della franchigia per veicoli a noleggio

## Estensione dell'assicurazione

- F8 Veicolo assicurato
- F9 Prestazioni assicurate
- F10 Somma assicurata
- F11 Nessun diritto alle prestazioni

## Ulteriori disposizioni

F12 Basi contrattuali complementari

# Soccorso stradale e prestazioni Assistance

# Estensione dell'assicurazione

# F1 Veicolo assicurato

L'assicurazione copre i veicoli a motore utilizzati dall'assicurato in qualità di conducente (autovetture e camper fino a 3,5 t nonché motociclette). Sono inoltre assicurati i rimorchi per camping e le roulotte dotati di omologazione.

## F2 Campo d'applicazione

La garanzia assicurativa si applica ai danni verificatisi in Europa ai sensi dell'articolo A2.1 e durante i viaggi di cui all'art. A14.1 delle Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi, A Disposizioni comuni. Per i trasporti via mare la garanzia assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e destinazione si trovano all'interno di questa estensione territoriale

## F3 Prestazioni assicurate

Allargamento dell'estensione territoriale svizzera

L'estensione territoriale svizzera comprende anche il Principato del Liechtenstein e la zona estera limitrofa fino a 50 km dalla frontiera svizzera o da quella del Principato del Liechtenstein.

- 3.2 Soccorso stradale / Traino / Recupero
  - Se, a seguito di un'avaria o di un incidente, un veicolo non è più in grado di circolare, la società organizza e paga il soccorso stradale sul luogo dell'evento o il traino in un'autorimessa idonea e vicina:
  - i costi per le riparazioni e i pezzi di ricambio non sono assicurati;
  - i costi per il recupero dopo un incidente (rimessa in carreggiata del veicolo) sono assicurati fino a CHF 2'000.

# 3.3 Pernottamento

Se non è possibile riparare il veicolo oppure se, in caso di furto, non è possibile rientrare o proseguire il viaggio lo stesso giorno, la società organizza e paga un pernottamento fino a CHF 120 per passeggero. All'estero le prestazioni ammontano fino a CHF 120 per passeggero e per notte, in ogni caso non oltre CHF 1'200 per evento.

3.4 Viaggio di ritorno / Rientro del veicolo

Se il veicolo è stato rubato o se, a seguito di un'avaria o di un incidente, non può essere riparato lo stesso giorno (all'estero, sulla base di una perizia, entro cinque giorni) presso un'autorimessa idonea e vicina a dove si è verificato l'evento, la società organizza e paga:

- il viaggio di ritorno di tutti i passeggeri verso il domicilio del contraente con un mezzo di trasporto pubblico (Svizzera: biglietto ferroviario di 1a classe/estero: biglietto ferroviario di 1a classe o biglietto aereo in classe Economy). Se il rientro in Svizzera avviene con un taxi o un'auto a noleggio, poiché non circola alcun mezzo di trasporto pubblico, l'indennizzo per queste spese ammonta al massimo a CHF 300. Nello stesso ambito vengono assunti in Svizzera anche i costi di viaggio di una persona che torni a recuperare il veicolo riparato;
- il rientro al domicilio del contraente del veicolo inutilizzabile o ritrovato. In caso di rientro dall'estero, le spese di trasporto vengono assunte soltanto se queste non superano il valore attuale dopo l'evento, in caso contrario vengono assunte le spese doganali;
- in caso di eventi assicurati all'estero, un veicolo a noleggio della medesima categoria per la prosecuzione del viaggio o per il viaggio di ritorno, fino a un massimo di CHF 150 al giorno per non oltre 8 giorni.

SCPA701I 1

#### 3.5 Rimpatrio con autista

Se il conducente si ammala gravemente, si ferisce gravemente o muore e nessun altro partecipante al viaggio è in grado di far rientrare il veicolo, la società organizza e paga il rientro degli altri passeggeri e del veicolo con un autista al domicilio del contraente.

3.6 Rientro del rimorchio o della roulotte

Se la motrice del rimorchio al seguito o della roulotte è stata rubata oppure viene riportata al luogo di domicilio a causa di avaria o incidente ovvero deve essere abbandonata temporaneamente per avaria o incidente, la società organizza e paga il rientro del rimorchio o della roulotte al luogo di domicilio del contraente. In caso di rientro dall'estero, le spese di trasporto vengono assunte soltanto se queste non superano il valore attuale dopo l'evento, in caso contrario vengono assunte le spese doganali.

3.7 Invio di pezzi di ricambio all'estero

Se, dopo l'evento, l'autorimessa idonea e vicina non è in grado di procurarsi i necessari pezzi di ricambio, la società organizza e paga l'invio immediato nei limiti del possibile. I costi per i pezzi di ricambio non sono assicurati.

# F4 Nessun diritto alle prestazioni

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni:

- 4.1 se l'assicurato ha provocato l'evento o la malattia per effetto di:
  - guida in stato di ebbrezza (superamento del tasso alcolemico previsto dalla legge del relativo Paese), uso di sostanze stupefacenti o abuso di farmaci;
  - partecipazione attiva a scioperi o disordini;
  - partecipazione a competizioni ed esercitazioni;
  - partecipazione ad atti estremamente temerari o pericolosi previsti nelle direttive della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
- 4.2 per le conseguenze di eventi dovuti a disposizioni delle autorità;
- 4.3 se la società non ha espresso il proprio consenso preventivo sulle prestazioni indicate all'articolo F3;
- 4.4 se l'evento è riconducibile alla scarsa manutenzione del veicolo o se i difetti del veicolo all'inizio del viaggio sussistevano o erano riconoscibili all'inizio del viaggio;
- nei casi di avaria e incidente che non si verificano su strade di pubblico passaggio o private;
- 4.6 in caso di danni dovuti a eventi bellici o terroristici, a disordini di qualsiasi genere e alle misure adottate per contrastarli nonché a epidemie o catastrofi naturali;
- 4.7 se il conducente non dispone di una patente di guida valida o se guida il veicolo senza l'accompagnatore prescritto dalla legge.

## Sinistro

# F5 Obblighi in caso di sinistro

5.1 Per poter beneficiare delle prestazioni, al verificarsi dell'evento è necessario informare immediatamente la società:

Centralino telefonico attivo 24 ore su 24 per chiamate dalla Svizzera

0800 22 33 44

Centralino telefonico attivo 24 ore

+41 43 311 99 11

su 24 per chiamate dall'estero

+41 43 311 99 12

- 5.2 I seguenti documenti devono essere presentati alla società, se le prestazioni non sono state erogate direttamente dalla società nei confronti di terzi:
  - certificato medico con diagnosi;
  - attestati ufficiali:
  - ricevute/fatture delle spese supplementari assicurate, in originale;
  - biglietti aerei/titoli di viaggio, in originale;
  - rapporti di polizia.

## Ulteriori disposizioni

Telefax

## F6 Basi contrattuali complementari

Valgono inoltre le disposizioni contrattuali previste dalle Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi, A Disposizioni comuni.

## F7 Definizioni

## 7.1 Terrorismo

Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per raggiungere obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto o la minaccia di violenza sono intesi a creare paura e spavento tra la popolazione o in una parte di essa o a influenzare governi o istituzioni dello Stato.

7.2 Mezzi di trasporto pubblici

Si definiscono mezzi di trasporto pubblici i veicoli che circolano regolarmente sulla base di un orario e il cui utilizzo sia legato all'acquisto di un titolo di viaggio. Taxi e auto a noleggio non sono mezzi di trasporto pubblici.

SCPA701I 2

# Copertura della franchigia per veicoli a noleggio

## Estensione dell'assicurazione

## F8 Veicolo assicurato

L'assicurazione copre i veicoli a motore noleggiati dall'assicurato (autovetture e camper fino a 3,5 t nonché motociclette). Sono inoltre assicurati i rimorchi per camping e le roulotte dotati di omologazione presi a noleggio.

## F9 Prestazioni assicurate

Se il veicolo noleggiato subisce un danno coperto dall'assicurazione casco (danneggiamento, collisione, furto) e tale assicurazione prevede il pagamento di una franchigia da parte dell'assicurato, la società versa all'avente diritto l'importo dovuto. Se l'importo del danno assicurato è inferiore alla franchigia pattuita per il veicolo noleggiato, la società si assume i costi di riparazione fatturati.

## F10 Somma assicurata

La prestazione assicurativa è limitata a CHF 3'000 per evento.

# F11 Nessun diritto alle prestazioni

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni:

- 11.1 se viene noleggiato un taxi o il veicolo di un'autoscuola;
- 11.2 se l'evento viene provocato da un conducente in stato di ebbrezza (superamento del tasso alcolemico previsto dalla legge del relativo Paese), sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o a seguito dell'abuso di farmaci;
- 11.3 se i danni sono connessi a una violazione contrattuale nei confronti del noleggiatore.

# Ulteriori disposizioni

## F12 Basi contrattuali complementari

Valgono inoltre le disposizioni contrattuali previste dalle Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi, A Disposizioni comuni.

SCPA701I 3